

**Allegato "A" dell'Atto Rep. n. 7740 Racc. n. 3760**  
**Statuto della Fondazione**  
**Il salotto giuridico Ente del Terzo Settore**

**Articolo 1**

**Costituzione**

È costituito, per iniziativa del notaio Luigi Venusio Tamburrino (il "Fondatore"), la fondazione denominata "Il salotto giuridico Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Il salotto giuridico ETS" (la "Fondazione").

**Articolo 2**

**Sede e durata**

2.1 La Fondazione ha sede in Matera. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle forme previste dalla legge, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

**Articolo 3**

**Scopo ed attività istituzionali**

La Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost., persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché tra le attività culturali di interesse sociale e tra quelle inerenti la formazione post-universitaria e la ricerca scientifica, ai sensi delle lettere g), h) e (i) dell'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

l'attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura dei giuristi italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del patrimonio culturale e del ruolo sociale delle professioni giuridiche italiane.

In tale ambito svolge e promuove le necessarie attività di ricerca scientifica tramite l'organizzazione e gestione delle attività culturali di interesse sociale di seguito indicate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'attività della Fondazione è primariamente rivolta ai notai in esercizio, ai candidati notai, agli altri professionisti operanti nel settore giuridico e agli studiosi del diritto in generale. Essa potrà essere di supporto alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l'attuazione dei propri scopi.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l'altro, condurre le seguenti attività istituzionali:

1. promuovere ed organizzare per i professionisti operanti nel settore giuridico in esercizio corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie inerenti la professione. In particolare: in diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del diritto, diritto pubblico, diritto penale, storia del diritto, deontologia professionale;
2. promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e di ricerca scientifica in materie di particolare interesse per le professioni giuridiche e per gli studiosi del diritto anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività professionale, di studio e di ricerca;
3. istituire borse di studio destinate a facilitare l'accesso alle professioni giuridiche e alla ricerca giuridica di giovani laureati in giurisprudenza che ne siano meritevoli;
4. coordinare e pubblicizzare le attività formative per giuristi;
5. organizzare incontri, convegni, seminari di studio nell'ambito giuridico e sviluppare ricerche e approfondimenti giuridici su tematiche scientifiche segnalate dalla comunità scientifica-giuridica e dai professionisti operanti nel settore;
6. finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
7. promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
8. promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
9. costituire biblioteche e finanziare pubblicazioni scientifiche in campo giuridico;
10. partecipare e finanziare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per lo sviluppo di progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra giuristi in sede europea e internazionale;
11. promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri tra le finalità e gli scopi della stessa, inclusa l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
12. promuovere e sostenere economicamente mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa;
13. favorire il conseguimento dei benefici della società dell'informazione, sia

partecipando ad accrescerne lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni dei cittadini;

14. Fornire supporto scientifico ai professionisti che operano nel campo giuridico.

15. organizzare percorsi di studio finalizzati alla preparazione dei concorsi pubblici in campo giuridico.

16. Finanziare o cofinanziare dottorati, assegni o contratti di ricerca, posti da ricercatori, professore universitario di prima e seconda fascia o posizioni universitarie in genere nell'ambito giuridico (area 12 settore scientifico-concorsuale) mediante convenzioni con università italiane ed estere.

#### **Articolo 4**

##### **Attività diverse, secondarie e strumentali**

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale, purché rientrino nei limiti dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore, quali individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021 n. 107.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività e provvedere, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, ad investimenti immobiliari e mobiliari, nei mercati regolamentati, non regolamentati e nell'economia reale, del proprio patrimonio al fine di generare delle rendite nel rispetto delle modalità e dei limiti di legge;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h) esercitare attività di raccolta fondi (come definita all'art. 7 Codice del Terzo Settore), anche in forma organizzata e continuativa, promuovendo e gestendo fund raising, nelle forme e con le modalità permesse dalla legge;

(i) richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, sia privati che pubblici, in conformità e finalizzati ai propri scopi, con particolare riferimento alla possibilità di accedere ai fondi di cui all'art.1, comma 337 della legge 266/2005, (c.d. cinque per mille) e successive modifiche e integrazioni;

l) partecipare ed aderire ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbli-

che e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

m) stipulare ogni atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento dei propri scopi;

n) costituire, se consentito ed utile, patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.;

o) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione consiste di:

a) Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni o altre utilità effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, o anche successivamente.

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'ente. Esso è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione o per prelievi effettuabili una o più volte, anche nel corso dell'esercizio qualora non fossero sufficienti per le attività istituzionali dell'ente le altre risorse, con obbligo, in capo al Fondatore, di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo" o di prendere i dovuti provvedimenti ai sensi di legge e del codice degli enti del terzo settore.

b) Fondo di Gestione, costituito dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (inter vivos o mortis causa), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione.

Nel Fondo di Gestione sarà altresì ricompresa: (i) ogni rendita, provento e/o ricavo comunque derivante da investimenti dal Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e connesse) svolte dalla Fondazione; (ii) ogni ulteriore contributo del Fondatore (che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione); (iii) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, anche territoriali, o pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato (persone fisiche e giuridiche).

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione secondo le scelte discrezionali del Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che disponga la singola elargizione).

Tramite apposito regolamento, il Consiglio di amministrazione può stabilire e disciplinare termini e modalità con i quali i terzi effettuano attribuzioni in favore della Fondazione, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, ovvero destinate a specifici programmi, comunque in diretto favore del Fondo di Gestione (il "Regolamento delle attività della Fondazione").

Nel Regolamento delle attività della Fondazione sono altresì stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di manifestazioni di encomio, e speciali benemerenzia e diritti particolari, in ragione della specifica rilevanza del sostegno (anche economico) da questi ga-

rantito alla Fondazione.

## **Articolo 6**

### **Esercizio di bilancio e contabilità**

L'esercizio di bilancio ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio di bilancio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'assemblea approva il bilancio, predisposto dal consiglio d'amministrazione in conformità con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e accompagnato dagli ulteriori documenti ivi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, la redazione di ogni altro documento relativo alla tenuta della contabilità della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove obbligatorio, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione, in una apposita sezione.

La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve. Gli avanzi di gestione annuali andranno destinati, in primis, alla ricostituzione (ove necessaria) del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione.

## **Articolo 7**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente (ove nominato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione);
- b) il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in alternativa, l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo e, ove nominato, il revisore dei conti;
- d) il Comitato scientifico, ove nominato;
- e) il Fondatore originario;
- f) l'Assemblea.

Il Fondatore originario è il Dottor Luigi Venusio Tamburrino, nella sua qualità di persona fisica costituente la Fondazione. Il Fondatore originario esercita i poteri ad esso riservati dal presente Statuto in via personale e non delegabile; tali poteri non sono trasmissibili, salvo quanto espressamente previsto in materia di scioglimento dall'art. 13.

L'Assemblea è organo collegiale della Fondazione distinto dal Fondatore originario. Essa è composta dal Fondatore originario e dagli eventuali ulteriori fondatori ammessi ai sensi dell'art. 16. Dopo la morte del Fondatore originario, l'Assemblea è composta dai discendenti di questi, secondo le modalità di cui all'art. 16.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un organo di amministrazione, nelle forme di un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, ovvero — ove previsto nell'atto di nomina — da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'Assemblea su proposta del Fondatore originario, ovvero dall'Assemblea successivamente.

In caso di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea designa altresì il Presidente. In caso di Amministratore Unico, questi esercita tutti i poteri, le funzioni e la rappresentanza legale attribuiti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente ai sensi del presente Statuto.

All'organo di amministrazione, nella composizione collegiale o monocratica,

e ai suoi componenti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 2475-ter c.c. L'ufficio ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dall'assunzione della carica, o la diversa durata indicata nell'atto di nomina, ed è rinnovabile.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si considerano approvate se votate dalla maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno, e tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da non un amministratore. La convocazione (contenente l'ordine del giorno) dovrà essere fatta dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi strumento idoneo ad informare tutti i membri (inclusa la posta elettronica ordinaria), almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Resta salva la possibilità di un termine inferiore nei casi di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione anche con modalità telematiche a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, determina la decadenza automatica dall'incarico.

Il venir meno, per qualsivoglia causa o ragione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza dell'intero organo, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio. Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, esso/i sono sostituiti con soggetto designato dal Fondatore oppure dall'Assemblea, che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

## **Articolo 9**

### **Compiti, funzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, di natura ordinaria e straordinaria, per la gestione delle attività della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi, nulla escluso ed eccettuato.

In particolare, e tra l'altro, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare un Vicepresidente, ove ritenuto opportuno e necessario per l'ordinato espletamento delle attività della Fondazione;
- b) predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, ove obbligatorio, e ogni altro documento e/o rendiconto obbligatorio per legge, trasmettendone copia all'Organo di controllo per acquisirne il preventivo parere;
- c) deliberare sulla accettazione di donazioni, eredità, legati e di ogni tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità) diretta alla Fondazione;
- d) deliberare sulla decadenza dei propri membri;

e) deliberare l'assunzione di personale dipendente (nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 16 Codice del Terzo Settore);

f) deliberare sull'organizzazione di spazi, dotazioni e pianta organica della Fondazione;

g) deliberare ed approvare, ove ritenuto necessario, il Regolamento delle attività della Fondazione;

h) istituire i libri sociali obbligatori (quale il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), o che comunque abbia ritenuto di adottare e curarne la tenuta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, determinandone i poteri e l'eventuale compenso il comitato scientifico, o comitati di indirizzo e consulenza, anche scientifica, cui richiedere pareri e studi inerenti specifici programmi, progetti ed iniziative, al fine della più efficiente e sistematica azione della Fondazione.

Il Regolamento delle attività della Fondazione stabilirà le modalità di svolgimento dei lavori di tali comitati, a far parte dei quali potranno essere chiamati anche coloro che si siano distinti per comprovata adesione ai valori ed esigenze della Fondazione.

#### **Articolo 10**

##### **Il Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ed a curare l'esecuzione delle relative delibere, cura i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, al fine di promuovere il perseguimento delle finalità della Fondazione e rappresenta la Fondazione anche in manifestazioni ed iniziative ove la stessa sia presente e/o invitata.

#### **Articolo 11**

##### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

L'organo di controllo è composto da un sindaco unico, nominato dal Fondatore o dall'assemblea. Esso verrà scelto tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali e comunque aventi i requisiti previsti dalla legge.

Il mandato del sindaco unico ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è rinnovabile.

L'organo di controllo:

1) vigila sull'osservanza delle norme di legge, del presente Statuto, ed esercita tutti i doveri di monitoraggio, controllo e verifica ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto;

2) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento della gestione.

All'organo di controllo si applica l'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge, il Fondatore o l'Assemblea nomina anche un revisore legale dei cui si applica quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. La revisione legale conti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e per tale ragione è destinatario delle relative comunicazioni di convocazione.

#### **Articolo 12**

### **Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico, se nominato, è composto da un massimo di undici membri, tra cui un coordinatore, scelti dal Consiglio di amministrazione tra eminenti personalità del diritto, della cultura, dell'economia, della società civile, del notariato e comunque dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Nell'atto di nomina il consiglio d'amministrazione determina se per tale carica è previsto un compenso ed eventualmente l'entità.

Le cariche di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato scientifico:

- coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- approva gli studi giuridici, le ricerche giuridiche e i risultati scientifici dei convegni;
- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;
- svolge, su richiesta del Consiglio di amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

### **Articolo 13**

#### **Estinzione o scioglimento della Fondazione**

13.1 Finché il Fondatore originario è in vita, la deliberazione di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo spettano esclusivamente al Fondatore originario. Il Fondatore originario, con propria deliberazione, nomina il/i liquidatore/i, ne determina i poteri e individua il/gli Ente/i del Terzo Settore destinatari del patrimonio residuo, scelti tra enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dell'art. 9 del medesimo Codice.

13.2. In caso diverso, la deliberazione di scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo spettano all'Assemblea, con voto favorevole di tutti i componenti aventi diritto di voto (unanimità). La deliberazione indica il/i liquidatore/i, ne determina i poteri e individua il/gli Ente/i del Terzo Settore destinatari del patrimonio residuo secondo i medesimi criteri di cui al comma 13.1.

### **Articolo 14**

#### **Vigilanza dell'Autorità**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e da ogni altra disposizione di legge applicabile.

### **Articolo 15**

#### **Libri**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Am-

ministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

## **Articolo 16**

### **L'Assemblea**

#### **16.1. Composizione.**

L'Assemblea è composta dal Fondatore originario e dagli eventuali ulteriori fondatori ammessi ai sensi del comma 16.3. Dopo la morte del Fondatore originario, l'Assemblea è composta dai discendenti di questi che abbiano comunicato la propria volontà di partecipare all'Assemblea mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

#### **16.2. Compiti dell'Assemblea.**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) decide il numero, nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, determinandone il compenso; nei casi previsti dalla legge, nomina anche il revisore legale dei conti;
- b) delibera le modifiche dello Statuto;
- c) approva il bilancio consuntivo e, ove predisposto, il bilancio preventivo;
- d) delibera in materia di trasformazione della Fondazione;
- e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- f) ammette nuovi fondatori ai sensi del comma 16.3.

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo in sede di liquidazione sono riservati al Fondatore originario finché in vita, e successivamente all'Assemblea con voto unanime, ai sensi dell'art. 13. Tali materie non rientrano tra le competenze ordinarie dell'Assemblea come sopra elencate.

#### **16.3. Ammissione di nuovi fondatori.**

Il Fondatore originario può ammettere nuovi fondatori all'Assemblea con propria dichiarazione scritta. I nuovi fondatori, una volta ammessi, acquisiscono il diritto di voto in Assemblea con le stesse modalità previste per il Fondatore originario, salvo quanto riservato in via esclusiva al Fondatore originario ai sensi degli artt. 7 e 13 del presente Statuto.

#### **16.4. Convocazione.**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. È convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero dall'Amministratore Unico ove nominato, di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti aventi diritto di voto.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica, con avviso che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti aventi diritto di voto nonché la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e l'organo di controllo ove nominato.

#### **16.5. Quorum deliberativi.**

Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Dopo la morte del Fondatore originario, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, salvo che per le deliberazioni di modifica dello Sta-

tuto, che richiedono il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto di voto, e per le deliberazioni di scioglimento, che richiedono l'unanimità ai sensi dell'art. 13.

#### **16.6. Partecipazione e voto.**

Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di partecipare ai lavori e di esprimere il proprio voto. Il voto può essere espresso per delega rilasciata a un altro componente; un componente non può ricevere più di due deleghe.

Gli enti ai quali spetti la qualità di fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona dallo stesso designata, purché il designato non sia componente dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo o dipendente della Fondazione.

Alle riunioni dell'Assemblea è ammessa la partecipazione con modalità telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale.

#### **Articolo 17**

##### **Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge applicabile in materia di fondazioni ed enti non lucrativi del Terzo Settore, ed in particolare il Codice degli enti del terzo settore ed il Codice Civile.

Firmato:

Luigi VENUSIO TAMBURRINO

Ignazio CASTELLUCCI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo